

Circolare: Aprile 2010

Data: 8/04/2010

Indice

Doppia contribuzione previdenziale gestione separata/commercianti. Cassazione 3240/2010	pag. 1
Riepilogo situazione modelli INTRA a seguito Circolare Agenzia Entrate e Informativa Dogane	pag. 3
Detrazione Irpef 36% RM 12.2.2010 n. 7/E	pag. 4
Interessi di mora automatici I semestre 2010	pag. 4
Novità Decreto Milleproroghe dopo conversione in legge	pag. 5
Aliquota INPS gestione separata dal 1/1/2010	pag. 5
Sistri	pag. 6
Il nuovo modello IVA TR per il rimborso Iva trimestrale	pag. 9
Prestazioni di servizi ricevute da operatori UE e integrazione della fattura	pag. 10

Doppia contribuzione previdenziale gestione separata/commercianti. Cassazione n. 3240/2010

Il socio anche Amministratore di società commerciale non paga la doppia contribuzione.

La sentenza della Cassazione n. 3240 del 12 febbraio 2010 pone fine all'annosa questione della doppia iscrizione INPS sezione commercianti e gestione separata stabilendo che il socio di società commerciale, nella specie Srl, che svolge la propria attività abitualmente in azienda e che ricopre la funzione di amministratore, anche unico, della medesima, percependo apposito compenso, non è obbligato alla doppia iscrizione alla gestione commercianti ed a quella separata e quindi non è soggetto ad una doppia contribuzione.

Aderendo all'orientamento delineatosi nella giurisprudenza di legittimità e discostandosi definitivamente dalla tesi sostenuta dall'INPS (favorevole alla doppia contribuzione) le Sezioni Unite si sono espresse in senso negativo, affermando che la contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi derivanti dall'attività prevalente e con le regole vigenti nella Gestione di competenza.

Risulta ora quanto meno opportuno attendere la presa di posizione da parte dell'Inps.

L'Ente infatti, a seguito di passate sentenze della Corte di Cassazione, ha comunque sempre mantenuto ferma la propria posizione così come espressa dalla circolare Inps 07 febbraio 1997 n.25 e messaggio 14 gennaio 1999 n.14905.

La Cassazione ritenendo che la sentenza in esame potrebbe determinare, soprattutto nelle srl commerciali di piccole dimensioni, la migrazione dalla Gestione commercianti alla Gestione separata per effetto della mancanza di un minimale contributivo nonché per la determinazione di quanto dovuto sulla base di un

compenso sul cui ammontare "lo stesso interessato è spesso in grado di influire", richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi del citato comma 208, "spetta pur sempre all'Istituto decidere su quale sia la attività prevalente".

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'ATTIVITÀ PREVALENTE

Ai fini dell'individuazione, da parte dell'INPS, dell'attività prevalente cui è collegata l'iscrizione alla relativa Gestione contributiva (IVS commercianti o Gestione separata) la sentenza in esame, pur sottolineando che "non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella srl", afferma che:

"non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perché all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitudine dell'impegno esecutivo".

Tali elementi sono diversi da quelli richiesti per l'iscrizione alla Gestione IVS commercianti. In particolare quest'ultima riguarda coloro che "sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa."

Ne consegue che: L'unico titolare dell'impresa commerciale va necessariamente iscritto alla Gestione commercianti "non essendovi dubbio che quella sia la sua attività prevalente".

ESCLUSIONI DALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVALENZA

Il principio di prevalenza di cui all'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 interessa esclusivamente i soggetti che gestiscono, da soli o come soci, una srl commerciale e pertanto non si applica:

1. in caso di svolgimento di una pluralità di attività autonome non riguardanti l'attività commerciale e dunque la relativa Gestione IVS commercianti. Ciascuna attività determina l'obbligo di iscrizione nella relativa Gestione previdenziale, non potendosi applicare il principio di "assorbimento" nella Gestione riferita all'attività prevalente;
2. qualora l'attività commerciale sia gestita da una spa.

CONSIDERAZIONI

La sentenza n. 3240 riveste notevole importanza in quanto, essendo emanata dalla Cassazione a Sezioni Unite, pone termine alla questione anche dal punto di vista giurisprudenziale. L'INPS dovrebbe ora adeguarsi al contenuto della stessa, anche considerato che nella citata lettera 4.12.2007 viene sostenuta l'opportunità di rivedere la propria posizione "in presenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità", in modo da chiudere i numerosi contenziosi in essere e, soprattutto, di evitare l'instaurazione di una costosa attività contenziosa da parte dei soggetti interessati.

Riepilogo situazione modelli INTRA a seguito Circolare Agenzia Entrate e Informativa Dogane

Dal 1° gennaio 2010 la disciplina degli Intrastat risulta profondamente modificata, essendo obbligatoria la rilevazione non solo più delle cessioni di beni, ma anche delle prestazioni di servizi

Dal 2010 i contribuenti utilizzeranno i nuovi modelli INTRASTAT. I quali, in forza delle disposizioni comunitarie, contengono, in sintesi, le seguenti novità:

- estensione dell'obbligo della presentazione anche alle prestazioni di servizi "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72;
- obbligo di presentazione telematica;
- nuove soglie per determinare la periodicità di presentazioni mensile/trimestrale;

Elenchi degli acquisti e delle cessioni dal 1° gennaio 2010	
Ammontare	Periodicità di presentazione
Per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare trimestrale non superiore a € 50.000.	TRIMESTRALE
Oltre € 50.000	MENSILE

La soglia prevista per la periodicità, è bene ricordarlo, si scompone fra operazioni attive (cessioni di beni e servizi prestati) e operazioni passive (acquisti di beni e servizi ricevuti) fissando il limite di € 50.000 per ciascuna delle quattro categorie. Per ogni elenco (acquisti e cessioni), quindi, bisogna verificare la soglia di Euro 50.000,00 trimestrali, distinguendo all'interno tra beni e servizi: è sufficiente che per una delle categorie si superi il suddetto limite per far scattare la periodicità mensile.

Esempio 1: Cessione di beni intracomunitari nel trimestre euro 40.000,00 – prestazioni di servizi intracomunitari nel trimestre euro 45.000,00: periodicità intra-1 TRIMESTRALE sia per cessione di beni che per prestazioni di servizi (con facoltà di presentazione mensile).

Esempio 2: Cessione di beni intracomunitari nel trimestre euro 40.000,00 – prestazioni di servizi intracomunitari nel trimestre euro 55.000,00: periodicità intra-1 MENSILE sia per cessione di beni che per prestazioni di servizi.

- Nuove modalità per il cambio di periodicità: I soggetti passivi che presentano con periodicità trimestrale e che, nel corso del trimestre sfiorano la relativa soglia, presenteranno l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso saranno da presentare gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi. Esempio: acquisto merce da soggetti intracomunitari per euro 19.000 mese di aprile 2010 – per euro 18.000 mese di maggio 2010 - per euro 25.000,00 mese di giugno 2010: nel mese di giugno è stato superato il limite di euro 50.000 (nel trimestre) e pertanto si dovrà presentare un elenco intra-2 trimestrale per i mesi di aprile e maggio e un elenco intra-2 mensile dal mese di giugno in poi.

Dal 1° gennaio 2010 gli elenchi riepilogativi dovranno essere presentati anche dai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi:

- interne o internazionali, per le quali l'Iva sia dovuta dal committente stabilito in altro paese UE;
- comunitarie per le quali l'Iva sia dovuto dal committente stabilito in altro paese UE ai sensi art. 40 DI 331/93.

Gli elenchi dovranno inoltre essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Disciplina transitoria

Fino ad Aprile (30/04/2010) è tuttavia ammessa anche la presentazione agli uffici doganali territorialmente competenti, ma in formato elettronico (ad esempio cd, floppy disk, dispositivo USB) e sarà altresì necessario (in caso di utilizzo del formato elettronico) presentare il Frontespizio del modello, in formato cartaceo, sottoscritto dal soggetto obbligato/delegato. Inoltre i termini di presentazione (solo in caso di ricordo alla modalità elettronica) vengono "anticipati" al giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Non sarà comunque più possibile la presentazione cartacea dei modelli Intra.

In applicazione dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate non saranno applicate sanzioni per gli eventuali errori di compilazione degli elenchi:

- relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010;
- a condizione che i soggetti interessati provvedano all'invio entro il 20.07.2010 di appositi modelli integrativi.

Detrazione Irpef 36% RM 12.2.2010 n. 7/E

Con risoluzione 7/E 12 febbraio 2010 l'Agenzia delle Entrate uniforma le procedure di applicazione della detrazione del 36% a tutte le parti condominiali comuni.

L'Articolo 1117 del Codice Civile recita testualmente: "Parti comuni dell'edificio - Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

- 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
- 2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
- 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Le circolari n. 57 e n. 121/98 dell'Agenzia avevano ritenuto ammissibile la detrazione anche per i lavori eseguiti su parti indicate nei punti 2 e 3 del sopra citato art. 1117. Diversamente la risoluzione 84/2007 aveva privilegiato l'interpretazione letterale della legge riducendo il campo di applicazione dell'agevolazione alle parti comuni indicate al solo punto 1.

Sulla base di quanto stabilito in modo univoco dalla risoluzione in oggetto la detrazione del 36% si applica per interventi relativi alle parti comuni così come indicate nell'art. 1117 cc punti 1,2 e 3.

Interessi di mora automatici I semestre 2010

Interessi di mora: tasso dell'8% per il primo semestre 2010.

Secondo quanto contenuto nel Comunicato del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nella Gazzetta ufficiale del 18/02/2010 per il periodo 1/1/2010-30/6/2010 il saggio di interesse per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, salvo diverso accordo tra le parti è pari all'8% (1% maggiorato di sette punti percentuali) per la generalità delle operazioni commerciali mentre è pari al 9% (1% maggiorato di 8 punti percentuali) per i contratti aventi ad oggetto la cessioni di prodotti alimentari deteriorabili.

Novità Decreto Milleproroghe dopo conversione in legge

Convertito in legge il decreto "milleproroghe".

Con la pubblicazione sul S.O. n. 39 alla G.U. 27/02/2010 n. 48 è stato definitivamente approvato dal Senato il c.d. "milleproroghe". Queste alcune disposizioni inserite nel provvedimento:

- riapertura dei termini del c.d. "scudo fiscale" - fino al 28/02/2010 con aliquota al 6% e dall'1/3/2010 al 30/04/2010 con aliquota al 7% e raddoppio dei termini per i controlli;
- per l'accertamento basato sulla presunzione di cui all'art. 12, del D.L. n. 78/2009 gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione, i termini sono raddoppiati (da 4 a 8 anni);
- per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati in Gazzetta ufficiale è fissato rispettivamente al 31/3/2010 e al 31/3/2011;
- sperimentazione nel 2010 e avvio a regime dall'1/1/2011 per la trasmissione mensile del Modello 770.

Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a consultare la Circolare Monotematica recentemente inviata (Gennaio 2010) concernente la "Finanziaria 2010 e Decreto milleproroghe."

Aliquota INPS gestione separata dal 01/01/2010

Dal 2010 l'aliquota contributiva prevista per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS e privi di altra tutela previdenziale obbligatoria aumenta di un punto percentuale passando dal 25,72% al 26,72% (26%+0,72% a titolo di contributo per maternità, malattia ecc) mentre per gli altri soggetti iscritti l'aliquota rimane fissata nella misura del 17% così come per il 2009.

Sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS e al conseguente obbligo contributivo, le seguenti categorie di soggetti:

- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali;
- Lavoratori autonomi sprovvisti di una cassa previdenziale di appartenenza;
- Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dai predetti soggetti, la Legge ha introdotto la distinzione:

1. Soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria (ai quali è anche applicabile il contributo dello 0,72% richiesto per tutela maternità, assegno al nucleo familiare e malattia in caso di degenza ospedaliera) soggetti ad aliquota del 26%;
2. altri soggetti per i quali si applica l'aliquota del 17%.

Le aliquote citate sono applicabili ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale annuo che per il 2010 è fissato in € 92.147.

Sistri

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 con il quale viene istituito il SISTRI.

Il SISTRI, sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ha come obiettivo la sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD con un procedimento basato su tecnologie informatiche.

Il sistema permette l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, semplificando le procedure e gli adempimenti e riducendo i costi sostenuti dalle imprese con vantaggi in termini di maggior trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

Il sistema SISTRI prevede l'iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009.

SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI

L'articolo 1 del Decreto ministeriale individua:

- le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
- le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.

REGIONE CAMPANIA

- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.

COMMERCANTI ED INTERMEDIARI

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

CONSORZI

- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

TRASPORTATORI PROFESSIONALI

- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE

- il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge n. 84/1994 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

RECUPERATORI E SMALTITORI

- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

PRIMA FASE ISCRIZIONE

I soggetti per i quali l'adesione al SISTRI è obbligatoria debbono iscriversi secondo una tempistica diversa a seconda della tipologia di rifiuti prodotti o gestiti.

Il primo gruppo di utenti (art 1, comma 1, lett a) aderisce al SISTRI iscrivendosi dal 14 gennaio al 30 marzo 2010.

Il secondo gruppo di utenti (art 1, comma 1, lett b) aderisce al SISTRI dal 13 febbraio al 29 aprile 2010.

I soggetti, per i quali l'adesione al SISTRI è facoltativa utenti (art 1, comma 4) possono aderire a decorrere dal 12 agosto 2010 in poi.

Per quanto riguarda la procedura da seguire, l'operatore deve iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità:

Direttamente:

L'utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione online. Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà inserire in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda.

L'utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in un unico fax la totalità delle informazioni relative all'azienda.

L'utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde:

800 00 38 36. Il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda.

All'atto della comunicazione dei dati, l'utente dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) della persona da contattare. Qualora l'utente per le attività previste dal decreto si avvalga di un'Associazione imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio, così come disciplinato dal decreto stesso, ritirerà presso tale Associazione o presso la sua società di servizi il dispositivo USB; in tal caso dovrà specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede dell' Associazione o della società di servizi. Il SISTRI comunicherà a ciascun utente, entro 48 ore, l'avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica assegnato.

Indirettamente:

- o tramite la Sezione Regionale dell'Albo nazionale dei Gestori Ambientali territorialmente competente (nel caso di trasportatori);
- o tramite le associazioni imprenditoriali territoriali o le loro società di servizi.

L'articolo 7 del decreto, infatti, prevede la possibilità, previa iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, di adempiere agli obblighi di cui al decreto tramite delega alle organizzazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di loro diretta emanazione. In tale ipotesi le organizzazioni imprenditoriali, o le loro società di servizi, sono tenute ad iscriversi al SISTRI e provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI. La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane comunque a carico del soggetto delegante.

SECONDA FASE - CONSEGNA DEI DISPOSITIVI

La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del sistema.

Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e le Associazioni imprenditoriali comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.

Ogni operatore richiede un dispositivo USB per ciascuna unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative, da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa. Se nell'unità locale è esercitata più di un'attività di gestione dei rifiuti per la quale è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, l'operatore dovrà dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna attività esercitata nell'unità locale. Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi Delegati per tutte le attività di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta unità locale, sarà possibile richiedere un solo

dispositivo USB per tutte le attività attribuite a tali Delegati.

Lo studio invita tutti i clienti a rivolgersi alle proprie associazioni di categoria o alle società di gestione rifiuti per verificare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione in base ai rifiuti generati dall'azienda.

Il nuovo modello IVA TR per il rimborso Iva trimestrale

Con Provvedimento Agenzia delle Entrate 18.03.2010 sono state approvate le nuove istruzioni alla compilazione del modello IVA TR per il rimborso/compensazione dell'Iva trimestrale

I soggetti in possesso di particolare requisiti possono richiedere il rimborso e/o la compensazione in F24 del credito IVA infrannuale maturato nel primo, secondo e terzo trimestre.

Tale possibilità è riconosciuta a condizione che:

- o Il credito IVA maturato nel trimestre sia di importo superiore ad Euro 2.582,28;
- o Sia soddisfatto nel trimestre uno dei requisiti di cui all'art.30, comma 3 lettera a) b) c) ed e) DPR 633/72 ed in particolare:
 - Lettera a): effettuazione di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all'aliquota media degli acquisti e importazioni;
 - Lettera b): effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate;
 - Lettera c): effettuazione di acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti di beni e servizi imponibili;
 - Lettera e): soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter DPR 633/72 ovvero con rappresentante fiscale in Italia

Il credito chiesto a rimborso o in compensazione può interessare esclusivamente il credito maturato nel trimestre di riferimento e non può comprendere l'eventuale credito del trimestre precedente.

La richiesta di rimborso/compensazione deve essere inoltrata attraverso presentazione di apposita istanza da redigere sul modello IVA TR esclusivamente in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

NOVITA' IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL CREDITO TRIMESTRALE IVA IN COMPENSAZIONE

Il modello IVA TR recepisce le novità introdotte dal DL 78/2009.

Infatti, analogamente a quanto previsto per il credito IVA annuale, l'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito IVA trimestrale per importi superiori a Euro 10.000,00 annui può essere effettuato:

- a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza (per il primo trimestre 2010 la prima data utile risulta dunque essere il 16 maggio e non più il 16 aprile);
- esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate. L'invio telematico dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti IVA superiori all'importo annuo di Euro 10.000,00 va effettuato almeno 10 giorni dopo la presentazione dell'istanza.

Si rammenta che il limite di Euro 10.000,00 va calcolato distintamente a seconda che il credito IVA sia annuale o infrannuale

Qualora il credito IVA infrannuale sia superiore ad Euro 15.000,00 non sussiste l'obbligo di apposizione del visto di conformità sull'istanza.

Ai fini della compensazione andranno utilizzati i seguenti codici tributo:

- 6036 – Credito maturato nel 1° trimestre;
- 6037 – Credito maturato nel 2° trimestre;
- 6038 – Credito maturato nel 3° trimestre.

Prestazioni di servizi ricevute da operatori UE ed integrazione della fattura

Con circolare Agenzia delle Entrate 12.03.2010 n.12/E è stata confermata la possibilità per il committente italiano che riceve una fattura da un operatore UE per prestazioni “generiche”, ai fini dell’assolvimento dell’IVA, di procedere all’integrazione della fattura emessa dal prestatore anziché procedere all’emissione dell’autofattura.

Le prestazioni “generiche di servizi” di cui all’art.7-ter DPR 633/72, rese da un operatore UE a favore di un committente nazionale, soggetto passivo IVA, sono territorialmente rilevanti in Italia. In applicazione del principio dell’inversione contabile, il committente italiano deve provvedere alla “regolarizzazione” della fattura emessa, senza esposizione dell’IVA, da parte del prestatore soggetto passivo UE.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.12/E in esame, in luogo dell’emissione di un’autofattura ex art.17, comma 2, DPR 633/72, è consentita l’integrazione della fattura emessa dal prestatore UE, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell’operazione.

La fattura, integrata con l’indicazione dell’imponibile e dell’imposta, va annotata sul registro delle fatture emesse nonché in quello degli acquisti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati